

XV.

TORNATA DEL 29 MAGGIO 1897

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi* — Il ministro del Tesoro presenta cinque disegni di legge per approvazione di eccedenze d'impegni relativi ai bilanci dei Ministeri dell'interno, delle poste e dei telegrafi, della guerra, della marina e dell'agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1895-96 — Presenta pure il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1895-96, ed il bilancio delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98 — Si trasmettono alla Commissione permanente di finanze — Svolgimento dell'interpellanza del senatore Di Camporeale sul servizio postale e marittimo fra Palermo e Napoli — Parlano l'interpellante e il ministro delle poste e dei telegrafi — Il presidente dichiara esaurita l'interpellanza — Si continua la discussione del disegno di legge: Ammissione alla magistratura — Il senatore Inghilleri, relatore, riferisce sulle proposte fatte dall'Ufficio centrale sull'articolo 8 — Parlano sulle proposte stesse il guardasigilli e il senatore Borgnini — Si approva l'articolo 8 nel testo concordato — Approvasi nel testo concordato anche l'articolo 9 — All'articolo 10 parlano il senatore Santamaria-Nicolini, il relatore senatore Inghilleri ed il guardasigilli — Si approvano gli articoli 10, 16 e 19 nel testo concordato ed il capoverso dell'articolo 20 ieri sospeso — Il relatore Inghilleri propone l'ordine del giorno puro e semplice su di una petizione di alcuni vice-pretori di Napoli — Si associa a tale proposta il ministro guardasigilli, ed il Senato l'approva.

La seduta è aperta alle ore 15. e 35.

Sono presenti i ministri del Tesoro, delle poste e dei telegrafi, di grazia e giustizia, e dell'istruzione pubblica.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Gattini chiede un congedo di un mese per motivi di famiglia. Se non vi sono obiezioni, questo congedo s'intende accordato.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro del Tesoro.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato cinque progetti di legge per approvazione di eccedenze d'impegni; un progetto di legge sul rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1895-96, ed un altro sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1897-98.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del Tesoro della presentazione di questi sette disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanze.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente il signor ministro delle poste e dei telegrafi, rileggo una domanda d'interpellanza a lui rivolta:

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro delle poste e dei telegrafi in ordine al servizio postale e marittimo fra Palermo e Napoli.

« Di Camporeale ».

Prego il signor ministro delle poste e dei telegrafi di dichiarare quando intenda rispondere a questa interpellanza.

SINEO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Sono pronto a rispondere anche subito.

PRESIDENTE. Se il Senato lo consente, do facoltà al senatore Di Camporeale di svolgere la sua interpellanza.

Senatore DI CAMPOREALE. Con le convenzioni pei servizi postali e marittimi approvati con legge 22 aprile 1893 la Società di navigazione generale ha assunto l'obbligo di fare sei viaggi alla settimana tra Palermo e Napoli, e un viaggio la settimana tra Messina e Napoli, in tutto sette viaggi, con piroscafi speciali della velocità minima di quindici nodi all'ora, e con le altre formalità che sono inserite e iscritte nel capitolato.

L'articolo 2 della legge prescrisse che la Società di navigazione generale dovesse dare al Governo la nota dei bastimenti che intendeva adibire ai vari servizi per i quali faceva contratto, e che questi vapori dovessero essere ispezionati da ufficiali di marina, i quali dovessero decidere se i bastimenti erano adatti al servizio per il quale si offrivano, suggerire le riparazioni o modifiche occorrenti, e quali e quanti nuovi vapori dovesse la Società costruire per mettersi in condizioni di adempiere alle condizioni volute dal contratto.

Per le linee descritte ai numeri A. T. del quaderno d'oneri, cioè le linee Palermo-Napoli e Messina-Napoli, la Società di navigazione mise tosto in cantiere tre vapori.

Ma poichè con tre vapori non poteva fare il servizio, offrì al Governo, un altro vapore che essa già possedeva, nominato l'*Elettrico*, e così fra i tre nuovi e quello che la Società già pos-

sedeva, essa si metteva in grado di disimpegnarsi.

Senonchè fatta la ispezione, cui ho accennato ai vapori che la Società già possedeva, fu trovato, dalla Commissione nominata dal ministro della marina, che l'*Elettrico* non raggiungeva le condizioni di velocità prescritta, cosicchè la Società visto scartato questo piroscavo, si affrettò a costruirne un quarto.

E fin qui tutto è proceduto in modo perfettamente regolare.

Ma poichè ho accennato che la Commissione d'ispezione non aveva riscontrato nell'*Elettrico* le condizioni volute dal contratto, mi sia concessa una breve parentesi.

Le ispezioni che si dovevano fare al materiale della Navigazione generale, giusta il disposto dell'art. 2 della legge dovevano poi, per prescrizione dell'art. 4, essere comunicate al Parlamento: io ho fatto ricerca di questi documenti all'Archivio, ma non sono riuscito a trovarli; mi sono quindi rivolto alla cortesia del ministro pregandolo di dirmi se furono presentate, e in che data perchè potessi rintracciarli; gli ho scritto un quindici giorni fa, può darsi che la mia richiesta non sia stata comunicata al ministro o che gli sia sfuggita; certo non ho potuto avere notizie della presentazione di questi documenti, e mi nasce il dubbio che non siano stati presentati, come avrebbero dovuto esserlo per tassativo obbligo di legge.

Ad ogni modo credo non avere detto cosa inesatta, quando ho affermato che la Commissione nominata dal ministro della marina aveva constatato che quel tale piroscavo l'*Elettrico*, non era nelle condizioni volute dal contratto per essere adibito alle linee A e T del quaderno di oneri.

E chiudo la parentesi.

Dicevo dunque che la Società, si fornì di quattro vapori, li mise in esercizio e che tutto andò nel miglior modo, finchè la Società col consenso, dicesi, del ministro delle poste e telegrafi alienò all'estero uno dei quattro vapori, cioè l'*Ignazio Florio*.

Ora non so se l'onorevole ministro avesse la facoltà di autorizzar la vendita di questo vapore: ho letto attentamente il testo delle convenzioni e non mi è riuscito trovare anche un lieve accenno a questa facoltà che avesse il ministro di permettere la alienazione di un pi-

roscafo in mancanza del quale la Società non può adempiere ai suoi impegni contrattuali. Anzi vi è una serqua di articoli che danno l'obbligo e le conseguenti facoltà al ministro, per obbligare le Società all'esatto, preciso e rigoroso adempimento degli obblighi contrattuali.

E difatti la Società che con tre soli non poteva disimpegnare questo servizio, ha messo sulla linea Palermo-Napoli appunto quel tale *Elettrico*, il quale già, come dissi, era stato scartato dalla Commissione di marina.

Dal momento che il ministro ha dato l'autorizzazione, sotto la sua responsabilità, debbo supporre e credo che egli abbia avuto delle ottime ragioni per darle; ma comprenderà anche il Senato e lo stesso ministro che io abbia una certa curiosità di sapere quali queste ragioni possano essere.

Aggiungo infine che l'alienazione del piroscavo di cui parlo porta un qualche pregiudizio anche alla marina da guerra; poichè questo servizio fatto con vapori eccezionalmente rapidi avea due scopi: l'uno quello di assicurare un servizio inappuntabile fra la maggior nostra isola ed il continente, il secondo che questi vapori dovendo essere ascritti al naviglio ausiliario, giusta il comma secondo dell'art. 44 delle convenzioni, lo Stato avrebbe potuto trarne vantaggio in caso di bisogno.

E certo fu come corrispettivo di questo eventuale vantaggio per lo Stato che per questi vapori fu stabilita una sovvenzione di ventotto lire per lega, presso a poco il doppio di quello stabilito per le altre linee postali e che importa una spesa di lire 3300 circa per ogni viaggio di andata e ritorno fra Napoli e Palermo.

Come vede il Senato, si tratta di una sovvenzione molto elevata e che non si sarebbe potuta giustificare che con il proposito di avere un servizio non solo buono ma eccezionalmente buono in tempi normali, e di avere un materiale eccezionalmente buono, a disposizione della regia marina in tempo di guerra.

Parrebbe adunque che il Governo, autorizzando la vendita di uno di questi vapori, abbia fatto un cattivo affare, e che si sia anche pregiudicato poichè si è messo, pel fatto proprio, nella necessità di tollerare che la Società faccia il servizio coi piroscavi che le rimangono anche se non corrispondono precisamente, testualmente

alle condizioni stabilite dalle convenzioni approvate dal Parlamento.

Esposta così brevemente la ragione del quesito che io volevo muovere al ministro, attenderò dalla sua cortesia una risposta.

SINEO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SINEO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Sebbene l'interpellanza dell'onor. Di Camporeale si riferisca in genere al servizio postale marittimo Napoli-Palermo, egli nello svolgimento dell'interpellanza stessa si è limitato a chiedere spiegazione d'un fatto specifico, cioè la vendita d'un piroscavo nominato *Ignazio Florio* della Navigazione generale italiana già adibito al servizio tra Napoli e Palermo.

Ora, circoscritta in questi limiti l'interpellanza, ritengo di poter soddisfare l'onorevole Di Camporeale con una molto breve e categorica risposta.

L'art. 44 del capitolato d'oneri A, annesso alla convenzione colla Navigazione generale italiana, stabilisce che tre sono i piroscavi che devono fare il servizio della linea Napoli-Palermo; anzi due sarebbero sufficienti al servizio, ma un terzo è destinato alla riserva. Questi piroscavi poi devono essere idonei alla guerra e perciò iscritti nei ruoli del naviglio ausiliare.

La Società di navigazione generale italiana non solamente ha ottemperato a questi obblighi, ha fatto qualche cosa di più; perchè invece di far costruire tre piroscavi ne ha fatto costruire quattro; cioè il *Cristoforo Colombo*; il *Marco Polo*; il *Galileo Galilei* e l'*Ignazio Florio*. Ma in seguito chiese al Governo l'autorizzazione di vendere al Governo rumeno il piroscavo di minore stazzatura cioè l'*Ignazio Florio*.

La Società di navigazione generale italiana doveva chiedere l'autorizzazione al Governo il quale era a sua volta in facoltà di accordarla per l'art. 93 dello stesso capitolato d'oneri, il quale dice, che « ogni qualvolta i concessionari vogliono vendere qualcuno dei piroscavi destinati ai servizi sovvenzionati ed obbligatori debbono chiederne autorizzazione al Governo »; ma se la Società di navigazione generale italiana doveva chiedere questa autorizzazione, il Governo a sua volta non poteva rifiutarla, dal momento che rimanevano in servizio ancora tre piroscavi, vale a dire il numero stabilito dal

quaderno d'oneri, per il servizio della linea Palermo-Napoli.

Il Ministero delle poste e telegrafi prima di concedere l'autorizzazione, chiese naturalmente il consenso del Ministero della marina, essendo il piroscafo iscritto nei ruoli del naviglio ausiliario.

Ottenuto questo consenso, non aveva motivo alcuno di opporsi ad una cessione, la quale non infirmava i patti contrattuali, e d'altra parte, trattandosi di un bastimento costruito nei cantieri italiani, e della sua vendita ad un Governo estero, ridondava ad onore e ad interesse delle costruzioni italiane.

L'onorevole Di Camporeale ritiene che sia stato sostituito da un altro bastimento scartato dalla Commissione che visita il materiale come non rispondente alle condizioni richieste dal quaderno di oneri.

Questa è una questione di fatto, che io verificherò non essendo a mia cognizione, perchè non ebbi sino ad ora al riguardo reclamo alcuno. Ma la Navigazione generale italiana non aveva bisogno di sostituire l'*Ignazio Florio* per corrispondere ancora agli obblighi imposti dal quaderno d'oneri, conservando al suo servizio tre piroscafi egualmente idonei al servizio ed anzi di maggiore stazzatura di quello di cui si era ottenuta l'autorizzazione alla vendita.

Io credo con queste poche parole di aver risposto alla interpellanza dell'onorevole Di Camporeale, sopra tutto ciò per cui mi trovo in grado di rispondere, e l'assicuro che per quelle questioni di fatto che non sono ora a mia conoscenza, assumerò pronte informazioni e prenderò i provvedimenti che saranno necessari, se effettivamente la Società di navigazione generale italiana, non corrisponde in qualche parte, per qualche servizio, agli obblighi che ha assunti.

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue risposte, le quali però mi soddisfano fino ad un certo punto, perchè è verissimo che l'art. 44 del capitolato parla di tre piroscafi da destinarsi alla linea Napoli Palermo, ma è altresì vero che nell'art. 3 della legge la Società si obbliga alla « costruzione dei nuovi piroscafi sia preveduta dai quaderni d'obbligo sia che risultasse necessaria a com-

pletare la flotta sovvenzionata in seguito alla ispezione di cui all'articolo precedente e nello scopo che la flotta sia posta in grado di adempiere le obbligazioni risultanti dal presente contratto ».

Ora, siccome questo servizio dei sei viaggi alla settimana Napoli-Palermo ed uno Messina-Napoli non può esser fatto con tre piroscafi è evidente che la Società aveva ed ha obbligo di averne quattro. La verità è che la Navigazione aveva intenzione di adibire a questo servizio l'*Elettrico*. Difatti la Navigazione dapprincipio commise tre soli vapori e si decise a costruire il quarto soltanto quando l'ispezione di cui all'art. 2 della legge, mostrò che l'*Elettrico* non trovavasi nelle condizioni volute dal contratto.

E che con tre vapori il servizio non possa farsi si ha la prova più facilmente. Basta guardare uno qualsiasi degli itinerari di viaggio che sono esibiti anche nelle sale del Senato, e si vedrà che dal giorno della vendita dell'*Ignazio Florio*, l'*Elettrico* ha preso posto con i tre piroscafi nuovi e fa i suoi due viaggi alla settimana, in via normale ed ordinaria.

Io non dico che questo servizio non sia buono ma dico che (visto la sovvenzione che paghiamo), e per il pubblico in tempi normali e per la marina da guerra in casi speciali, se è facile vedere la utilità che questo quarto piroscafo rapido avesse continuato ad appartenere alla Navigazione generale ed a essere iscritto al naviglio ausiliario, non è altrettanto facile il vedere quale vantaggio vi era, da parte del Governo, ad autorizzare la vendita dell'*Ignazio Florio*, dato e non concesso che questa autorizzazione potesse accordare.

PRESIDENTE. Dichiaro esaurita l'interpellanza del senatore Di Camporeale.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Ammissione alla Magistratura » (N. I).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Ammissione alla magistratura ».

Come il Senato rammenta, ieri fu terminata la discussione di questo progetto di legge, ma vennero rinviati all'Ufficio centrale alcuni articoli.

Cominceremo adunque dal primo articolo sospeso, cioè dall'art. 3.

Prego il relatore di dichiarare se vi è qualche proposta su questo articolo.

Senatore INGHELLERI, *relatore*. Siccome l'Ufficio centrale, dopo aver riesaminato la questione, ha nella sua maggioranza persistito sulle sue proposte, così desidererei conoscere se il guardasigilli proprio insiste sul suo articolo, nel qual caso sarei costretto ad esporre le ragioni che ci hanno consigliato ad insistere sulla nostra proposta.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io credo che potrebbe essere utile, per illuminare il Senato, che l'onor. relatore dicesse le ragioni per le quali l'Ufficio centrale persiste, tanto più che io nella seduta di ieri esposi le ragioni per cui io mi opponeva.

Senatore INGHELLERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHELLERI, *relatore*. Mi permetta dunque il Senato che in brevi parole compia il mio dovere di dar conto delle proposte dell'Ufficio centrale intorno agli esami per mezzo dei quali si abbrevia molto la carriera, e mi permetta che io brevemente descriva il metodo del guardasigilli e quello dell'Ufficio centrale, in questo modo il Senato sarà in grado di decidere.

Il sistema del guardasigilli mi pare sia questo: unico esame, ma diviso in due, e quest'unico esame, teorico. Vi sarà quindi un primo esame per essere nominato uditore giudiziario e questo versa su materie teoriche; un secondo esame per essere nominato aggiunto giudiziario, e questo secondo esame è ugualmente teorico, poichè versa unicamente su materie di diritto.

In questo unico esame la Commissione esaminatrice dovrebbe fare una specie di selezione, la quale si opera in questo modo.

Coloro i quali nell'esame raggiungono i sette decimi, sia negli esami scritti che negli esami orali, sono nominati aggiunti giudiziari; coloro però che tanto nel primo come nel secondo esame, raggiungono più di otto decimi, questi sono coloro i quali abbreviano di molto

la carriera, perchè in breve tempo saranno nominati giudici di tribunale o sostituti di procuratori del Re presso un tribunale.

Ora all'Ufficio centrale è sembrato che questo sistema si discosti molto dai metodi ordinari per l'ammissione dei giovani nelle pubbliche amministrazioni, e che non raggiunga direttamente lo scopo di fare una perfetta selezione in rapporto ai giovani i quali sono forniti di maggior sapere e di maggior coltura.

Infatti in tutte le pubbliche amministrazioni e nel modo come in atto è organizzata la entrata nella magistratura, il concorso è unico ed è logico, perchè nel primo ingresso in tutte le pubbliche amministrazioni si richiede la condizione che un giovane abbia l'attitudine intellettuale in rapporto all'ufficio che deve esercitare. Però quando l'amministrazione è convinta, che quel giovane ha una preparazione scientifica per quel determinato ufficio, e che conosce tutte le materie scientifiche, allora non può altro richiedere dopo un dato tempo che l'adempimento di una condizione specifica, cioè l'assicurazione che questo giovane, il quale ha tutte le condizioni intellettuali, per poter esercitare quel determinato ufficio, abbia tutte le attitudini speciali per poterlo praticamente esercitare.

In conseguenza si richiede prima un esame teorico, ma un solo esame teorico; e dopo diciotto mesi si richiede un esame pratico inteso soltanto a determinare le attitudini speciali dell'individuo all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Ora nel progetto ministeriale questo esame pratico, questa condizione necessaria per conoscere se un individuo oltre di essere scientificamente preparato per quella determinata carriera, avesse anche tutte le condizioni speciali per poter poi il diritto astratto applicare anche agli affari, questa condizione non era richiesta nel progetto ministeriale.

Quindi a noi parve che nel progetto ministeriale vi era una lacuna importante, e parve a noi anche che ci fosse il difetto di richiedere due concorsi scientifici, due esami scientifici mentre la condizione indispensabile si è che un giovane si provi unicamente in un solo esame scientifico, salvo a provarsi poi nell'esame pratico.

Il guardasigilli lo ha riconosciuto, e credo che se il Senato accettasse le sue idee, presen-

terebbe degli emendamenti in questo senso. Ma all'Ufficio centrale è sembrato che il metodo non è, secondo il nostro modo di vedere, perfettamente conducevole allo scopo. Quale è il sistema dell'Ufficio centrale? È molto semplice. Tutti i giovani i quali aspirano alla carriera giudiziaria debbono fare un solo concorso. Quindi voi avete votato già l'articolo 4 emendato dall'Ufficio centrale, in cui le materie oggetto dell'esame sono molto accresciute.

Quando un giovane riesce in questo primo esame, allora per essere nominato aggiunto giudiziario bisogna fare un altro esame, che è esame di abilitazione; non è più concorso.

Questo è un esame di abilitazione, e questo esame di abilitazione è un esame pratico; si versa sopra tutte le materie del diritto; però queste materie del diritto sono formulate a modo di sentenze.

Così si vede se un giovane alle condizioni scientifiche riunisca anche le condizioni di attitudine per l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Ma se ci fossimo arrestati qui, non avremmo secondato il concetto importantissimo del ministro di avere una selezione dei giovani. Quindi noi per fare cosa conciliativa abbiamo disposto il nostro concetto a quello del ministro, e abbiamo detto: quando i giovani si presentano all'esame per conseguire la nomina di aggiunto giudiziario, quelli che hanno la coscienza delle proprie forze, hanno la facoltà di provarsi in un concorso speciale, che noi chiamiamo facoltativo. I giovani, che in questo esame riportino otto decimi su tutte le materie, sono classificati primi nell'elenco, ed acquistano il diritto di essere, dopo due o tre anni, promossi giudici di tribunale, o sostituti procuratori del Re.

Il Senato si convinca che è questione di metodo, perchè lo scopo è identico, tanto per noi, quanto per il ministro. Ma il guardasigilli crede che il nostro metodo in sostanza riproduca quello, che finora non ha fatto buona prova e che fu sanzionato con la legge del 1890, cioè l'istituto del concorso per merito distinto. Bisogna essere giusti e dire le cose con chiarezza e franchezza al Senato; l'istituto del concorso per meriti distinti non ha potuto dare in sette anni su 115 concorrenti che 15 vincitori tra aggiunti pretori ed un solo avvocato, come

promovibili direttamente a giudici di tribunale o a sostituti procuratori del Re. Ed io credo che quell'istituto che è importante per sé, non poteva dare fecondi risultati, perchè non poteva un giovane provarsi in questo concorso per merito distinto, senonchè trascorsi parecchi anni dopochè già era stato nominato aggiunto giudiziario o pretore.

Dimodochè è troppo facile considerare che un giovane il quale per tre o quattro anni è distratto dai negozi, dagli affari civili, perde l'abito delle discipline direi metafisiche, del diritto astratto, e dopo tre o quattro anni sente molta riluttanza anche un giovane che ha molto valore, a provarsi in un concorso arduo.

Se a me dicessero oggi per esempio di fare un concorso ci penserei due volte, e ci avrei pensato anche dieci volte dopo tre o quattro anni di essere uscito dall'università.

Noi abbiamo voluto togliere questo inconveniente, e abbiamo detto così: un giovane esce dall'università, impiega qualche anno per prepararsi, si presenta a fare il concorso come uditore, per diciotto mesi o più sino a quattro anni come apprendista, e quindi non perde l'abitudine di studiare le materie teoriche, e il giorno in cui dopo i diciotto mesi o più di questo tirocinio si presenta per l'abilitazione, questo giovane che ha la coscienza delle proprie forze, è invitato a dichiarare se vuole provarsi in questo concorso speciale facoltativo per andare direttamente ai collegi giudiziari.

Così togliamo un primo inconveniente, cioè quell'intervallo di tempo tra l'abilitazione ad aggiunto giudiziario e il concorso per merito distinto: ma soprattutto un'altra considerazione confermò l'Ufficio centrale nelle sue deliberazioni. Noi abbiamo avuto paura che facendosi un unico concorso questa selezione non si facesse con quelle garanzie che richiede la importanza della cosa. Perchè una Commissione esaminatrice la quale deve scegliere fra tanti i quali concorrono, non mette più importanza tra mezzo punto, tra un punto per potere far raggiungere ad un giovane che non ha potuto avere che sette decimi o sette decimi e un quarto, a fargli raggiungere gli otto decimi che è la condizione indispensabile per poter conseguire questo premio che è di una grande importanza.

E noi abbiamo anche esempi dolorosi nel

Consiglio di Stato. Io conosco dei giovani distintissimi, proprio di alto valore, che non hanno potuto essere ammessi agli esami orali, e sapete perchè? Per un ottavo di punto; appunto perchè la Commissione esaminatrice convinta di dover scegliere tra giovani di alto valore, quando ha trovato la differenza anche di un ottavo di punto ha detto: no, voi non potete entrare.

Ora il separare questi due esami produce un grande effetto morale. Noi viviamo anche di impressioni morali: prima un giovane sa che si prova in un concorso speciale per avere un premio altissimo, e a questo si presenteranno coloro che hanno una preparazione eguale all'importanza dell'ufficio che vogliono occupare; poi la Commissione esaminatrice sarà convinta che non possono avere gli otto decimi se non coloro che rispondono perfettamente all'importanza dell'ufficio al quale saranno presto chiamati.

Ed io sono persuaso che la Commissione non userà nessun riguardo, non sarà morbida, non dico rilassata, ma neanche facile, perchè avrà la convinzione che da questo concorso devono uscire dei giovani che debbono essere il sostegno dei colleghi giudiziari.

L'Ufficio centrale pure riconoscendo, e volendo anzi conseguire lo scopo che l'onor. guardasigilli vuole conseguire, ha creduto di fare queste proposte che si dipartono dal metodo delle proposte ministeriali.

Queste sono le idee che io aveva obbligo di rassegnare al Senato, e non lo avrei certo infastidito se l'onor. guardasigilli non avesse voluto deferire al giudizio del Senato le proposte sue.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole relatore ha detto al Senato che due principalmente furono gli appunti che vennero mossi dall'Ufficio centrale al progetto del Ministero; il primo relativo al carattere dell'esame; l'altro relativo al modo di scegliere i meritevoli del vantaggio di percorrere più rapidamente la carriera.

Nelle discussioni svoltesi davanti all'Ufficio centrale, io non ho potuto ammettere che il primo difetto sussistesse realmente, ma ho do-

vuto, per contro, riconoscere che il pensiero sviluppato nella mia relazione non era forse abbastanza bene concretato nella disposizione del progetto; e sotto questo aspetto mi sono dichiarato disposto a dare nettamente all'esame per la nomina ad aggiunto un carattere teorico-pratico. Su questo punto non occorre quindi insistere.

Relativamente al secondo punto, cioè al modo di fare la selezione dei migliori, mentre io credeva sufficiente all'uopo la graduazione del merito risultante da un unico esame obbligatorio per tutti, l'Ufficio centrale ritiene preferibile un esame apposito, da sostenersi volontariamente oltre l'esame ordinario d'abilitazione agli uffici giudiziari. Io non nego che le ragioni dell'Ufficio centrale siano plausibili, ma spero che l'Ufficio centrale riterrà plausibile anche il mio progetto.

I due metodi possono stare di fronte l'uno all'altro: il mio è certamente più semplice; più complicato parmi quello dell'Ufficio centrale; tutti e due mirano allo stesso intento; sicchè la questione si riduce a vedere quale dei due meglio lo possa raggiungere.

Io non ripeto oggi le ragioni per le quali credo che il sistema dell'Ufficio centrale, alquanto complicato, presenterà delle difficoltà nella sua pratica attuazione: ma appunto perchè si tratta di un metodo plausibile, io, senza dichiararmi convinto, pure deferisco all'opinione dell'Ufficio centrale e mi astengo dal fare una proposta contraria. Però dichiaro che mi riservo una completa libertà d'azione nell'ulteriore elaborazione del progetto, parendomi veramente che i due sistemi meritino di essere vagliati anche nell'altro ramo del Parlamento, per vedere quale dei due sistemi meriti, in definitiva, la preferenza. Certo però non sorgerà su questa questione un conflitto fra i due rami del Parlamento; laonde io ripeto che, per quanto non intieramente convinto, sono deferente all'Ufficio centrale, e mi rimetto alle deliberazioni del Senato.

Senatore BORGNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BORGNI. Se il Senato volesse concedermi un po' di sofferenza, io gli prometto che non farò un lungo discorso. Io esporrò soltanto alcune considerazioni sul contenuto dell'art. 8 di questo progetto di legge.

Farò poche osservazioni che sono frutto di convincimento profondo e che mi sono dettate dal riflesso che l'art. 8 di questo progetto è precisamente la base fondamentale della legge che il Senato sta per votare.

Come il Senato sa, su quest'art. 8 vi è alcuna disparità di avviso fra l'onor. guardasigilli e l'Ufficio centrale. L'onor. guardasigilli, dopo che negli articoli precedenti del suo progetto aveva stabilito, che ci voleva un esame per ammettere nella magistratura quelli che vi aspirano in qualità di uditori, voleva poi, con questo art. 8 un esame su altre materie, ma un esame unico; ed in base ai risultati di questo esame unico, il ministro guardasigilli, proponeva, che fossero classificati coloro i quali già uditori, sarebbero stati ammessi con la qualità di aggiunti giudiziari.

L'Ufficio centrale invece, fu di diverso avviso o quanto meno, modificò la proposta dell'onorevole guardasigilli. Anche l'Ufficio centrale volle un esame, ma questo esame, lo divise in due parti: in un primo di questi esami dichiarato obbligatorio determinò, che l'aspirante uditore alla carica di aggiunto giudiziario fosse chiamato a rispondere su certe e determinate materie; volle poi, che vi fosse contemporaneamente un secondo esame su materie diverse, forse più difficile, e che questo esame fosse unicamente facoltativo.

Partendo da questa base e da questa disposizione del progetto, che l'Ufficio centrale mantiene ferma, le conseguenze sarebbero queste: che seguito l'esame, sarebbero stati classificati in un elenco speciale, coloro i quali si sarebbero presentati a tutti e due gli esami, riportandone l'approvazione: che in un altro elenco sarebbero stati classificati unicamente quelli, i quali avrebbero subito l'esame obbligatorio, stabilendo che in questi due elenchi si sarebbe regolata, e si potrebbe poi regolare, la promozione di questi aggiunti giudiziari. Quindi, tanto l'articolo formulato dall'Ufficio centrale come quello formulato dal ministro guardasigilli, pongono per base che mediante esame si possa e si debba essere promossi aggiunti giudiziari.

Io esprimo il mio modo di vedere, e mi rincresce se forse avrò il coraggio di andare contro una corrente la quale è comune indubbiamente al guardasigilli ed all'Ufficio centrale.

Io dirò francamente che ho poca fede sugli effetti e sui risultati di questi esami.

Nella mia lunga carriera, in quarant'anni circa di magistratura, ho avuto campo di fare molti esperimenti e col regime della legge del 1865, della quale pur troppo non esiste più che un'ombra, e con quello della legge precedente del 1859 e delle leggi ultime del 1890.

Gli esami per i quali si era ammessi nella carriera giudiziaria, colle leggi del 1859 e 1865 erano molto più facili di quello che non siano oggi; eppure fra gli ammessi col regime di quelle leggi, ho trovato dei giovani di grande valore e distintissimi, che riuscirono valenti magistrati. E non mi soffermo a questi tempi soltanto, ma risalirò ancora più in su, risalirò cioè alla mia gioventù, epoca nella quale gli esami erano facilissimi, o non ve n'erano: ebbene mi ricordo che noi giovani ci trovavamo di faccia a dei colossi dell'ordine giudiziario che erano oggetto da parte nostra di grande devozione e di profonda riverenza per la dottrina ed il sapere.

Vennero le leggi del 1890 le quali modificarono il decreto legge del 1865, rendendo più difficili e rigorosi gli esami; ma anche sotto il regime di questa legge, uscirono indubbiamente giovani d'ingegno, colti, distinti; ma io in verità, e non posso dire altrimenti, perchè la mia coscienza si ribellerebbe, ho trovato dei giovani elettissimi ed eguali, ma non migliori di quelli che si erano avuti sotto il regime delle leggi antiche.

Del resto ne abbiamo qui un esempio, e lo citerò. L'onor. ministro guardasigilli indubbiamente, non lo dico per plagio, fu ed è uno dei magistrati più distinti che abbiamo onorato ed onorino la magistratura italiana; ebbene, vi domando io, e domanderò a lui quando il ministro guardasigilli entrò nell'ordine giudiziario, quali erano le leggi allora in vigore? Erano o le leggi del 1859 o quelle del 1865, quelle leggi appunto, sotto le quali gli esami erano molto più facili di quelli che oggi si studia il modo di rendere più difficili e complicati.

Queste sono le ragioni per cui in me la fede nei risultati di questi esami non è così profonda come lo è negli egregi membri dell'Ufficio centrale. Ma non creda il Senato che io voglia andare fino al punto che si abbiano ad abolire gli esami; tutt'altro.

Il Senato con questo progetto di legge ha già votato l'art. 3^o, nel quale è stabilito un esame per coloro i quali vogliono entrare nella magistratura, e vogliono essere classificati uditori giudiziari; questo esame è indispensabile, ed è naturale che quando un giovane chiede di entrare nell'ordine giudiziario, deve dar prova di possedere le cognizioni necessarie onde poterci entrare degnamente, per poi avviarsi alla carriera che egli intraprende.

Quindi acconsentii ed acconsento anch'io perfettamente nella necessità di questo esame, ed anzi per me sarei lietissimo che tutti coloro i quali si vogliono avviare alla carriera giudiziaria sapessero inoltre rispondere bene di tutti i quesiti i quali costituiscono i temi che secondo il progetto del guardasigilli, e secondo quello modificato dall'Ufficio centrale, sono proposti.

Io però devo soggiungere: dato l'esame dell'articolo 3, ma non è troppo vicino l'altro esame che si vorrebbe dare coll'articolo 8? Dopo diciotto mesi l'uditore il quale ha subito il primo esame dovrebbe subirne un secondo, e che esame dovrebbe subire? Secondo il progetto dell'onor. guardasigilli, ma tanto più secondo il progetto dell'Ufficio centrale è un esame difficilissimo: tanto è vero che, come si accennò secondo l'Ufficio centrale, non uno, ma due sarebbero gli esami che dovrebbero subire gli aggiunti giudiziari, quando aspirano a percorrere la carriera con maggiore rapidità e con preferenza sugli altri.

Ora io dico, ma cosa si può sperare da giovani dopo diciotto mesi da un primo esame? Ma come si può pretendere che questi giovani, in soli diciotto mesi vengano ad abilitarsi a subire un esame così vasto e difficile come quello proposto dall'Ufficio centrale? Io non ci ho speranza. I giovani che si presenteranno al secondo esame non daranno nè più nè meno di quello che essi hanno saputo dare nel primo esame. Indubitatamente questo è; ma ci sono altre considerazioni.

Dopo che i giovani sono stati nominati uditori mediante esami, sono ammessi negli uffici giudiziari o sono distribuiti nei collegi, o sono destinati negli uffici del pubblico ministero, e lì debbono fare la loro pratica, e noti bene il Senato, debbono fare la pratica che è necessaria per potersi poi abilitare al secondo esame che essi dovrebbero subire dopo diciotto mesi. Questo

tirocinio pratico è indispensabile per essi, perchè stando al progetto dell'Ufficio centrale, mentre l'esame che dovrebbero subire, è diviso in due parti, la prima parte riguarda precisamente la parte pratica del servizio giudiziario.

Ma quando questi giovani sono applicati ad uffici del pubblico ministero o sono applicati a collegi giudiziari o sono applicati a preture, una delle due: o questi giovani attendono al loro dovere, ed essi vogliono porsi in grado di acquistare le cognizioni pratiche delle quali hanno bisogno, ed allora è impossibile che possano intraprendere studi tali per abilitarsi in 18 mesi a subire l'esame proposto dall'Ufficio centrale: o questi giovani vogliono unicamente abilitarsi all'esame che devono subire dopo 18 mesi, ed allora si può essere sicuri che gli uffici ed i collegi ai quali sono applicati questi uditori, rimarranno assolutamente deserti.

E se io dico questo, lo dico perchè l'esperienza mi ha dimostrato che molte volte gli uffici giudiziari rimanevano senza gli uditori perchè dicevano di doversi preparare all'esame per essere promossi ad aggiunti giudiziari, e che stando negli uffici a lavorare non potevano più conseguire il loro scopo.

Ad avviso mio quindi due esami a così breve distanza l'uno dall'altro non sono che una superfluità ed un imbarazzo. Mi pare nna superfluità nel senso che egli è impossibile che si possa ottenere da questi giovani con un secondo esame più di quanto essi sono stati in grado di dare coll'esame primitivo.

Ma tanto il progetto del guardasigilli quanto il progetto dell'Ufficio centrale, pur avendo l'intento di togliere alcuni gravissimi inconvenienti, i quali si erano verificati con la legge del 1890, a mio avviso, non vi riuscirono. Quale fu il più grave inconveniente prodotto da quella legge? Fu questo, che mentre oggi vi è generalmente una grande riluttanza ad entrare nella magistratura perchè grave il carico, lievi i compensi, con la legge 1890 quella ripugnanza fu resa maggiore coll'aver voluto obbligare i giovani aspiranti alla carriera giudiziaria a fare il pretore per dieci, dodici e quindici anni. Molti e molti giovani e specialmente quelli che, dotati d'ingegno, possiedono un censo, non ne vogliono assolutamente sapere. Vero è che si era cercato di temperare

questo rigore della legge introducendo gli esami di merito, ai quali potevano presentarsi quei giovani che desideravano abbreviare la carriera e accedere al collegio giudiziario.

L'onor. guardasigilli disse ieri quale fu il risultato di questa disposizione di legge. Nei primi anni molti si presentavano a questo esame, poi si andò scemando il numero e l'ultimo anno credo siano stati tre.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Furono tre, e uno promosso.

Senatore BORGNI. Bene. Allora io domando all'Ufficio centrale quale speranza possa egli avere che gli esami da esso proposti con l'articolo 8 diano buoni risultati. Questi esami sono tanto difficili, quanto gli esami di merito. Noi saremo sempre allo stesso punto. Quando si avranno due o tre promossi, vorrà dire che si sarà fatto un esperimento scientifico, ma la magistratura non ci avrà guadagnato nulla, perchè neppure ora avrà il personale eletto di cui abbisogna, e che l'Ufficio centrale si lusinga di procurarle coi suoi esami obbligatori e facoltativi.

Questo è il primo inconveniente, al quale non si pone rimedio, perchè i giovani, promossi aggiunti giudiziari o no, che riescano nel primo, o in tutti e due gli esami, sono sempre obbligati ad andare a fare il pretore. Senonchè io mi domando ancora qual è il regalo che l'Ufficio centrale fa a questi giovani, dopo che essi si sono presentati ad esami così difficili ed hanno consumato diciotto mesi a studiare e a scervellarsi la testa per poter riuscire, e dopo che sono stati dichiarati giovani distinti per merito e che per merito devono camminare avanti agli altri?

Con questi progetti di legge si fa loro il regalo di mandarli a fare il pretore. È vero che lo fanno per un termine più breve, cioè per due o tre anni soltanto, ma, in fin dei conti, questo è il compenso che loro è dato. Ora io vi domando come debbono sentirsi soddisfatti questi giovani quando, dopo aver date tante prove di capacità e abilità, hanno il compenso di vedersi destinati in lontana residenza, dove mancherà loro ogni conforto della vita e dove, certamente, non avranno più libri e mezzi per continuare i loro studi.

A questo proposito, bisogna che io mi fermi su una disposizione tutta speciale dell'Ufficio

centrale. L'Ufficio centrale dice che, subito lo esperimento, i giovani i quali avranno superato gli esami nelle due materie, saranno dichiarati giovani di merito distinto, e poi all'art. 15 soggiungè: « ai posti di giudice di tribunale o di sostituto procuratore del Re saranno preferiti su tutti per due posti sopra ogni sei quei tali aggiunti giudiziari, i quali saranno stati dichiarati promovibili per merito.

Sta bene: è un riconoscimento della loro capacità e dei loro studi, ma io mi faccio allora quest'altra domanda: se cioè sia opportuno di dare questo diritto a questi aggiunti giudiziari di esser promossi a distanza di due o tre anni, se si renderanno vacanti dei posti di giudice o di sostituto. Le remunerazioni si danno subito quando viene il caso di darle; le remunerazioni non si promettono, e questo prima di tutto.

In secondo luogo poi io osservo che gli aggiunti giudiziari ai quali è attribuito col progetto di legge che si sta discutendo un diritto che non possono invocare se non dopo parecchi anni, andando nelle preture debbono dar saggio di sè, debbono mostrare di saper applicare in atto gli studi teorici dei quali hanno dato saggio, debbono, in una parola, dar prova di saper fare i pretori.

E se per avventura questi aggiunti giudiziari nominati pretori, i quali furono dichiarati meritevoli di una distinzione speciale, fallissero al loro mandato, se questi pretori con tutta la loro scienza con tutta la loro coltura non corrispondessero al loro ufficio, che cosa se ne farebbe?

Io dico perciò, non date anticipati affidamenti che possono essere pericolosi: remunerate a suo tempo: ma a preferenza di dare affidamenti ad anni di distanza, remunerate subito: è cosa più logica.

Qualcuno mi dirà: ma voi censurate, ma non proponete niente.

Io dirò al Senato che non propongo nulla perchè non mi sento di avere tanta autorità da mettermi a combattere contro l'Ufficio centrale e contro il ministro i quali se non sono uniti in tutto, sono però d'accordo in una cosa sola; quella di far subire un secondo esame a diciotto mesi di distanza.

Esprimerò bensì quale sarebbe la mia opinione. Un secondo esame sarebbe opportunis-

simo, anzi direi necessario, ma non dovrebbe esser dato mai a soli diciotto mesi di distanza; e vorrei che l'esame non fosse obbligatorio, ma semplicemente facoltativo.

Vorrei che a questo esame potessero concorrere tutti coloro che fanno parte dell'ordine giudiziario nei gradi inferiori, e non soltanto i giovani che, quantunque studiosissimi, non hanno avuto tempo di fare una sufficiente pratica o una buona preparazione.

Partendo da queste basi, per conto mio dico questo: per entrare in magistratura bisogna dar prova di aver le condizioni elementari che sono necessarie per avviarsi alla carriera di giudici.

Orbene, secondo me, una delle due: o sugli esami si può fare assegnamento, ed allora il primo esame basta, perchè il primo esame comprende quasi tutte le materie principali del nostro diritto; o non si ha fede in quel primo esame di ammissione ad uditore, ed allora il Senato mi concederà che io per conto mio ho ragione di non aver fede nessuna nel secondo esame.

Se è buono il primo sarà buono il secondo, ma se si dubita del primo, ben a ragione vi è da dubitare anche del secondo.

Quindi per me il primo esame di ammissione, rigido quanto si vuole, e si cerchi pure di renderlo rigorosissimo, deve bastare per l'ammissione dei giovani nell'ordine giudiziario.

Quando gli uditori sono nominati dietro quel rigoroso esame, a mio avviso, dovrebbe bastare l'esperimento pratico che essi fanno negli uffici, la buona condotta da essi tenuta, l'assicurazione data in fatto che essi sono capaci di tenere e compiere l'ufficio loro per progredire innanzi. Allora, o mediante un piccolo esame pratico, il quale può ben darsi nelle Corti di appello senza necessità di una Commissione centrale e tanto meglio sulle attestazioni dei capi della Corte nei quali pure si deve avere qualche fiducia, a me pare che il ministro guardasigilli potrebbe, come già altre volte si usava, abilitare questi giovani uditori ad ottenere la qualifica di pretori.

Quando poi tutti fossero pretori, io vorrei che si indicessero gli esami di concorso, non obbligatorio ma facoltativo, e che potessero presentarsi a questi esami tutti quei giovani che sono già pretori o che avrebbero diritto di essere nominati pretori, i quali sentono di

potersi presentare a questo esame e di poterlo sopportare con buon risultato.

Dietro a questo esame, che potrà essere difficile quanto si vuole, dato dalla Commissione che dovrebbe darlo non dopo 18 mesi, ma dopo più lungo tempo, vorrei che si facesse la cernita dei funzionari migliori senza guardare all'età od all'anzianità, ma unicamente alla capacità, e dei giovani che riuscissero approvati, ne farei quell'unico elenco al quale bisognerebbe ricorrere per alimentare la magistratura nei collegi superiori giudiziari. Questo metodo sarebbe anche più semplice di quello intricatissimo formulato dall'ufficio centrale negli articoli 9 e 10 del progetto che si sta discutendo, farebbe conoscere in modo più chiaro quale è la posizione rispettiva dei singoli concorrenti riusciti approvati nell'esame e toglierebbe il deplorabile inconveniente che pure si è verificato negli ultimi anni, per cui si vide un grosso numero di uditori a ricorrere al Consiglio di Stato contro le decisioni adottate dal Ministero riguardo alla loro sorte ed alla loro promozione.

E giacchè vi parlo d'inconvenienti col sistema attuale, sistema che sarebbe rafforzato da questo progetto di legge, prego il Senato guardare a quello che succede e succederebbe in seguito.

Oggi abbiamo gli uditori, questi si presentano agli esami, e sono promossi aggiunti giudiziari; gli aggiunti giudiziari sono distribuiti come dicevamo sugli uffici del pubblico ministero e nei collegi giudiziari; nei collegi giudiziari sono da essi rivedute e giudicate le sentenze dei pretori; negli uffici del pubblico ministero molte volte è avvenuto e avviene che questi aggiunti giudiziari reggono l'ufficio della procura del Re perchè manca il procuratore del Re.

Dove non c'è sostituto o dove il procuratore del Re è ammalato, gli aggiunti giudiziari reggono l'ufficio del procuratore del Re, danno istruzioni ai pretori, sono obbligati ad esaminare i processi e gli atti compiuti dai medesimi e se capita l'occasione censurano i pretori: e poi, dopo che hanno fatto tutto questo gli aggiunti giudiziari vanno essi a fare i pretori e alla lor volta sono poi giudicati diretti e censurati dagli aggiunti giudiziari più giovani i quali sono messi in carriera dopo gli esami stabiliti nel progetto ed a cui si sono presen-

tati. Ma io vi domando se questo è logico; io domando, e vorrei che il Senato mi dicesse se anche questo solo non sia un gravissimo inconveniente, secondo le leggi le quali adesso regolano e colle quali si vorrebbe continuare a regolare l'ordinamento giudiziario.

A mio avviso, il grado di aggiunto giudiziario ci dovrebbe essere, ma invece di essere un grado intermedio fra gli uditori ed i pretori, dovrebbe esserlo tra i pretori o i giudici o sostituti procuratori del Re.

Allora si rimedierebbe a tutti gli inconvenienti, si risparmierebbe a chi non la vuole assolutamente percorrere la carriera delle pature; si avrebbe eguale garanzia di avere degli aggiunti giudiziari eletti, perchè in definitiva questi aggiunti giudiziari verrebbero a dare le stesse prove di capacità che dovrebbero dare oggi col progetto per virtù dell'articolo 8 e si eviterebbe lo sconcio giuridico di giudici d'appello posticci che a loro volta debbono diventare giudicabili.

Il Senato sarà abbastanza benigno per prendere in considerazione le osservazioni che io ho fatto; le ho fatte per solo sentimento di dovere; non intendo, come già dissi, con queste osservazioni di volere oppugnare il progetto dell'Ufficio centrale e tanto meno quello del ministro guardasigilli; ma vorrei anche sperare che il ministro guardasigilli potesse tener conto di queste considerazioni nel senso che esse non mirano a combattere il progetto e il sistema dei due esami, ma unicamente a spostare la data del secondo esame il quale invece di aver luogo dopo diciotto mesi soli, non si farebbe se non dopo due o tre anni, quando i giovani sarebbero meglio in grado di dare prova della reale loro valentia: mentre poi giova riflettere che, trattandosi d'un esame facoltativo, i giovani che si sentono capaci e si presentano, hanno una maggiore possibilità di successo, e quelli che non si sentono capaci e non si presentano, percorreranno la carriera ordinaria, e così non mancherà mai il personale giovane, più o meno, eletto che occorre e che è richiesto dai bisogni della magistratura.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole

revole Borgnini ha fatto tre serie di considerazioni.

La prima, contro il concetto dell'articolo ottavo quale fu formulato dal ministro, e quale fu modificato dall'Ufficio centrale.

La seconda, si riferisce più specialmente alle modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale nell'art. 8.

La terza, esorbita da questo campo, e si occupa dell'ordinamento della carriera giudiziaria.

Io risponderò alla prima ed ultima di queste serie di osservazioni, lasciando che l'Ufficio centrale difenda l'opera propria per quanto concerne le obiezioni della seconda serie.

L'onorevole senatore Borgnini ritiene indispensabile un serio esame teorico per l'ammissione alla magistratura, ma ritiene in pari tempo superfluo un ulteriore esame pratico. Per dimostrare tale superfluità adduce la sua esperienza personale fondata sulla applicazione delle leggi, che ebbero vigore dal 1859 in poi; esperienza dalla quale, a parer suo, si trae l'insegnamento che, mentre le leggi hanno continuamente resi più severi e più intensi gli esami, non fecero scaturire però funzionari migliori di quelli che con le vecchie leggi e con minore severità di esami si erano ottenuti.

Su questo apprezzamento però io faccio molte riserve, perchè i risultati di un ordinamento giudiziario, anzichè potersi valutare a breve distanza, sono purtroppo cambiali a lunga scadenza; e credo che il senatore Borgnini, meditando su quello che or ora ho detto, si convincerà che adesso soltanto si cominciano a sentire gli effetti del sistema del 1859 e del 1865, negli alti gradi della magistratura, perchè è precisamente adesso che si vedono emergere quelle che dovrebbero essere le piante più rigogliose scelte nei gradi più elevati nella magistratura di un trentennio.

Io - e soprattutto da questo banco - non voglio affermare che la magistratura dia attualmente segni di decadenza dal punto di vista dottrinale, però non posso dissimulare che qualcuno lo dice e lo afferma, ed intorno a questa manifestazione della pubblica opinione, io mi arresto, nè so trovare gravi argomenti per contestare tale affermazione.

L'esperienza, secondo me, darebbe piuttosto ragione ad una opinione contraria a quella sostenuta dal senatore Borgnini. Ed è naturale.

L'onorevole senatore Borgnini diceva che col sistema del 1859, ed anche con quello che lo precedeva, noi abbiamo avuto dei magistrati esimi. Può darsi, ed io non lo nego, ma vi sono anche delle ragioni che spiegano questo fatto; e queste ragioni sono due principalmente.

La prima ragione si è che il movimento economico, il movimento dell'attività umana, le modificazioni avvenute nell'andamento della vita sociale, hanno spostato grandemente le bramosie di carriera; onde è avvenuto che, mentre sino al 1859 il giovane laureato si appagava — come probabilmente si è accontentato il senatore Borgnini — di fare per parecchi anni il giudice aggiunto gratuitamente, per andare poi in tribunale sostituto avvocato fiscale, con un tenuissimo compenso; al giorno d'oggi si sente la necessità di retribuzioni maggiori di quelle che purtroppo gli organici giudiziari vigenti consentono di fornire, donde un minore concorso agli uffici giudiziari per parte delle migliori intelligenze, delle volontà più ferme, più tenaci, delle menti più colte.

Ma vi è anche un'altra considerazione importantissima: se sono diminuiti i concorrenti buoni sono per contro aumentati i concorrenti mediocri. Se nel 1859 vi erano cento concorrenti nella magistratura, siccome oggi la proporzione dei laureati è, a dir poco, decuplicata, naturalmente anche il numero dei concorrenti alla carriera giudiziaria è cresciuto; donde la necessità di una più severa selezione, per preferire fra tutti questi concorrenti quelli che presentano maggiori garanzie.

Per cui la severità maggiore degli esami, la esigenza di maggiore requisiti per l'ammissione alla magistratura, non è altro che un portato delle mutate condizioni della vita sociale.

Si accontenti quindi l'onorevole senatore Borgnini, e posto che egli sostiene che la legge del 1890 non è ancora riuscita a fornire le menti elette che egli desidera ed augura alla magistratura, dia di buon grado il suo suffragio a questa legge, la quale ha appunto per scopo di invitare i giovani valorosi a vestire la toga del magistrato.

L'onorevole senatore Borgnini ha anche sostenuto che egli non vede uno scopo pratico in questi esami di abilitazione. Egli dice: la miglior prova che si possa fare dei giovani aspi-

ranti alla magistratura è quella che essi forniscono negli uffici giudiziari: lavorino in questi uffici, i loro capi diano un giudizio sul loro contegno e sul loro profitto, e in base a tale giudizio si apra loro la via al progresso nella carriera.

No, onorevole Borgnini: se noi vogliamo fornire la magistratura di elementi i quali rispondano all'importanza della sua alta missione, noi dobbiamo trovare nella legge dei mezzi di selezione e di classificazione anche per respingere quei magistrati che, superato per avventura, per fortuna, un primo esame si mostrassero poi inetti a proseguire nella carriera.

E si noti che appunto nella selezione sta il vantaggio della legge del 1890, e il vantaggio di questo progetto, giusta il quale i giovani concorrenti sono sottoposti ad una nuova classificazione, secondo i meriti e i titoli che si sono acquistati nel periodo del tirocinio; e quindi con questo continuo lavoro di esperimenti e di selezioni si fanno emergere i migliori, cui si apre la via per arrivare meno lentamente ai posti supremi. Laonde, secondo me, anziché dire che l'esame pratico sia inutile, si deve concludere che è assolutamente necessario.

L'onor. Borgnini dice: ma voi chiedete troppo a questi giovani magistrati, per dar loro così poca cosa! La speranza di poter passare direttamente nei tribunali dopo aver fatto un breve tirocinio anche nelle preture, questa speranza, onorevole senatore Borgnini, può voler dire 10 o 12 anni di carriera; e 10 o 12 anni di carriera possono dare grande vantaggio personale al magistrato, assicurando in pari tempo l'avvenire della magistratura.

È oramai dimostrata infatti la necessità urgente di trovar modo di portare degli elementi ancora nel vigore degli anni nei gradi superiori e soprattutto nei gradi supremi della magistratura; perchè sta bene che l'esperienza sia un grande coefficiente per l'amministrazione della giustizia, ma insieme all'esperienza è necessario anche il vigore delle forze per poter adempiere agli alti e gravissimi uffici del magistrato nei gradi più elevati.

L'onor. Borgnini trova poi che è derisoria questa promessa, mentre si obbligano questi giovani a percorrere ancora almeno per due anni la carriera del pretore.

No, onorevole Borgnini: questo fu fatto con

profonda meditazione; questo fu fatto perchè si è voluto mettere il giovane magistrato alla prova, sia pure breve, dell'esercizio della magistratura nell'ufficio di giudice singolo, nel quale egli deve fare da sè, senza l'aiuto o il consiglio dei colleghi; mentre poi questo periodo giova a formare il suo carattere ponendolo di fronte alle difficoltà che purtroppo circondano l'amministrazione della giustizia nelle preture.

Laonde, se il ministro e l'Ufficio centrale hanno accettato di costringere questi giovani, cui già arridono le speranze di prospero avvenire, al cimento delle preture, lo hanno fatto perchè sperano che in questo periodo, per quanto breve, essi acquisteranno cognizioni pratiche, temprando il carattere e rafforzando la volontà, per modo da adempiere poi lodevolmente agli uffici di magistrato superiore.

L'onorevole Borgnini dice: Voi promettete a questi giovani di farli passare direttamente nei tribunali; ma se nel periodo intermedio fallissero? Forse all'onorevole Borgnini è sfuggito che nella seduta di ieri fu approvato un capoverso dell'articolo 15 il quale dà appunto il diritto al ministro di sospendere la promozione e di far passare il concorrente dall'elenco del merito distinto all'elenco dei concorrenti dichiarati idonei, quando crede che abbia mancato ai suoi doveri, quando non abbia saputo conservare quei titoli di funzionario distinto che giustificerebbero la sua promozione a scelta. Tale passaggio però, che implica una specie di retrocessione, è circondato di taliga ranzie da non potere lasciare il menomo dubbio che la facoltà consentita al ministro possa dar luogo ad errori o ad abusi.

Per riparare a queste pecche che l'onorevole Borgnini trova nel progetto del ministro e dell'Ufficio centrale, egli proporrebbe un sistema nuovo per raggiungere il suo ideale.

Prima di tutto, egli osserva, diciotto mesi di tirocinio sono un periodo troppo breve. Non lo credo; anzi è necessario che non superi questo periodo, appunto perchè il tirocinio si coordina ad un esame teorico di speciale difficoltà per la selezione dei migliori elementi. Laonde è necessario che quest'ultimo esame non si allontani troppo dagli studi dottrinali compiuti nell'università e nel periodo di preparazione per sottoporsi all'esame teorico per l'uditorato.

Ma ciò che nell'orazione dell'onorevole Borgnini mi ha recato sorpresa, si è che egli, dopo aver con tanta verità ed efficacia di parola censurato il metodo dell'esame di merito distinto stabilito dalla legge del 1890, sia poi venuto precisamente a proporre un esame facoltativo di merito distinto, al quale potrebbero concorrere gli aggiunti e i pretori. Contro questa sua proposta io non avrei che ad invocare le stesse argomentazioni svolte dall'onorevole Borgnini contro l'esame di merito distinto creato dalla legge del 1890.

Poche parole ancora sull'ultima serie delle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Borgnini.

Egli dice che l'ordine della carriera è spostato. Da uditore si dovrebbe passare pretore, da pretore aggiunto giudiziario, da aggiunto giudiziario, giudice. E per giustificare questa sua proposta ha accennato ad inconvenienti, i quali non sono per verità fondati.

Allorchè egli ha accennato che il giudice aggiunto esamina e riforma eventualmente le sentenze del pretore, non ha tenuto conto che questo egli fa in un collegio, e che quindi la sentenza è opera collegiale. Cosicchè l'aggiunta non distrugge d'autorità propria l'operato del pretore, ma concorre col proprio voto a distruggerlo. È vero che in qualche caso gli aggiunti giudiziari reggono le procure regie, ma sono accidenti non frequenti, che rappresentano qualche fenomeno transitorio in qualche tribunale, che il Governo si studia di sanare al più presto.

Quindi questo non è un inconveniente, che richieda un rimedio legislativo; basta una buona amministrazione, la quale effettivamente deve procurare che l'inconveniente non si manifesti.

In questo modo a me pare di aver risposto a ciò che ha detto il senatore Borgnini; e giacchè egli non ha fatto una proposta, io mi permetto di rivolgergli soltanto una preghiera. Egli ha fatto opera utilissima esponendo le sue idee; ma voglia rassegnarsi ad accettare le idee degli altri come ho fatto io, anche quando non ero rimasto interamente convinto.

Le opinioni nostre, la sua, la mia, e quella dell'Ufficio centrale avranno poi l'ultima parola il giorno che questo progetto - il che io

auguro di gran cuore - diventerà legge dello Stato.

Senatore BORGNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BORGNI. Io debbo ringraziare l'onorevole guardasigilli per la cortese benevolenza con cui ha voluto rispondere a tutte quelle poche osservazioni che ho creduto di fare. Comincerò dall'ultima per risalire alle altre.

L'onorevole ministro guardasigilli mi disse: ma ella cade in contraddizione, perchè dopo censurato il sistema dell'esame di merito proposto da me e dall'Ufficio centrale, ella poi è stato d'accordo nel dire che questo esame si doveva fare; me lo perdoni l'onorevole guardasigilli.

Io non fui e non caddi in alcuna contraddizione. Da principio io dissi che non avevo una fede illimitata negli esami, ma però ho subito soggiunto che trovava che gli esami erano una necessità.

Quando poi son venuto a parlare degli esami di merito, io non dissi mai che questi esami non si dovessero dare, e fui anzi coerente a me stesso: io dissi unicamente che questi esami di merito dati nelle condizioni proposte dall'onorevole ministro guardasigilli, e specialmente in quelle formulate dall'Ufficio centrale, secondo me erano esami inutili e superflui, od erano esami che non potevano dare quei buoni risultati che forse si potevano ottenere se questi esami avessero luogo in epoche più lontane e in altre condizioni. Quindi questa taccia di contraddizione so di non meritarsela.

Del resto il ministro guardasigilli anche diceva: noi abbiamo bisogno di riformare la magistratura, perchè appunto oggi risentiamo le tristi conseguenze della legge del 1859 e del 1865.

I lamenti fatti non trovano la causa loro in queste due leggi e ve ne furono e ve ne sono ben altre.

Io non enumero le ragioni per cui nei tempi passati possono essere stati ammessi nella magistratura uomini che non rispondevano alle condizioni richieste dagli ordinamenti anche allora vigenti.

Ma l'onor. ministro che ha tanta esperienza e che in quell'epoca di rivolgimenti politici ebbe tanta parte nel Ministero di grazia e giu-

stizia, non ha bisogno che io accenni a queste cause e gli dica come ciò è potuto succedere.

Da ciò si deve ripetere se nel personale della magistratura ci fu qualche inconveniente, ma se vogliamo essere giusti, siamo ben lontani dal poter affermare con tanta sicurezza che veramente questi inconvenienti siano avvenuti perchè le leggi d'allora non provvedessero.

Riguardo al tempo in cui dovesse aver luogo il secondo esame di merito, l'onorevole ministro dice che questo esame di merito deve esser fatto subito quando i giovani escono dall'università, quando hanno idee ancora fosche su quanto hanno studiato e che d'altronde si deve avere una sicurezza che prima che un uditore sia ammesso aggiunto e venga proprio a conseguire un posto effettivo nella magistratura, egli abbia dato tutte le garanzie che egli sarà un buon magistrato.

Sta bene; io ammetto ed ammiro che un secondo esame dato in quella forma possa sempre essere un di più. Io non contesto questo, ma contesto che dato in quelle condizioni, solamente a diciotto mesi di distanza, questo esame possa dare i risultati che l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro si ripromettono. Essi la pensano diversamente; essi sono uomini che possono dar molto maggior affidamento di quello che posso dare io che ho così poca autorità personale e che esprimo un'opinione individuale. Ma io sono e sarò sempre persuaso che non si otterranno da questi esami i risultati sicuri che si sperano.

Del resto l'esame di merito ha due scopi. Il primo è quello di scegliere candidati buoni in genere per la magistratura; il secondo è quello di poter scegliere i giovani che abbiano un merito distinto.

Quanto a questi giovani di merito distinto avete già visto i risultati che se ne ottennero e che furono molto scarsi ed auguro che possano essere più soddisfacenti: ma per riguardo agli altri, e quando si tratta di fare semplici pretori io dirò: ricordiamoci di quel proverbio il quale dice: « accontentati del bene e non cercar l'ottimo ».

Se l'Ufficio centrale crede che con questo suo esame a diciotto mesi di distanza egli verrà a popolare la magistratura italiana di elementi ottimi, di elementi distintissimi, mi rincresce di doverlo dire, l'Ufficio centrale non ci riu-

scirà mai. Non è per nulla che ci sono gli uffici minori di pretura; sommano oggidì anche a 1680.

Ora, pretendere che questi 1860 magistrati giovani siano tutti di un tipo solo, e siano tutti funzionari giudiziari distinti, è pretendere l'impossibile.

Io al contrario mi accontento che la massa dei pretori sia di gente onesta, di gente buona, di gente che abbia le condizioni necessarie per rendere la giustizia pretoriale.

Al contrario io penso che quando si tratta di collegi giudiziari, quando si tratta d'intraprendere quella carriera dove si discutono le grandi questioni, dove la magistratura deve dare maggiori prove della sua capacità e della sua abilità, il secondo esame come è formulato nel progetto non ha corrisposto, non corrisponde, e vorrei sbagliarmi, ma non corrisponderà mai allo scopo.

Datelo pure questo esame, ma datelo in condizioni tali per cui possa riuscire un vero esame di vera ed effettiva selezione. Allora mediante questo esame il paese potrà avere quei magistrati realmente distinti ed eletti che è voto di tutti, voto del Senato, voto della magistratura.

Con ciò ringrazio l'onorevole guardasigilli della cortesia con cui mi ha voluto manifestare i propri concetti.

PRESIDENTE. Mi pare che si potrebbe venire ai voti. Fu già letto il testo in discussione.

A questo testo si propongono i seguenti emendamenti: che si sostituisca alle parole « Consiglieri di Corte d'appello e consiglieri di Cassazione » le altre « Magistrati di Corte d'appello e magistrati di Cassazione »,

Chi approva questa sostituzione si alzi.
(Approvato).

Si propone poi nel terzo paragrafo dove è detto: « nelle materie sulle quali » ecc. si dica: « in ciascuna delle materie nelle quali » ecc.

Chi approva questo emendamento si alzi.
(Approvato).

Al paragrafo successivo, là ove è detto: « l'esame orale intorno a queste materie » si dica: « intorno a ciascuna delle dette materie ».

Chi approva questo emendamento si alzi.
(Approvato).

Finalmente in quattro posti converrà usare invece della parola « voti » la parola « punti »

per metter la dizione in armonia con quella usata anteriormente.

Si propone poi un paragrafo ultimo da aggiungere a quelli che furono già letti, e che è del tenore seguente: « Le tesi saranno formulate e designate nei modi indicati nell'art. 3 ».

Pongo ai voti questo paragrafo aggiuntivo:
Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 8 così emendato :

Art. 8.

Gli esami di abilitazione per la nomina ad aggiunto giudiziario hanno luogo nella capitale del Regno a periodi semestrali innanzi ad una Commissione nominata di volta in volta dal ministro della giustizia, composta di tre magistrati della Corte di cassazione, di un magistrato della Corte d'appello, di un professore ordinario della Facoltà di giurisprudenza; vi saranno aggiunti come supplenti un magistrato di Cassazione ed un altro di appello.

Gli esami sono scritti ed orali e si dividono in due parti.

La prima parte è obbligatoria per ottenere la nomina ad aggiunto giudiziario. Essa consiste nello svolgimento in forma di sentenza, o di altro atto giudiziario, di quattro tesi sul diritto civile, amministrativo, commerciale e penale, e in una prova orale diretta ad accertare la cognizione del diritto positivo in ciascuna delle materie sulle quali versano le prove scritte.

La seconda parte è facoltativa e consiste nello svolgimento teorico di quattro tesi sul diritto civile comparato col diritto romano, sul diritto commerciale, sul diritto internazionale pubblico e privato, e sulla storia del diritto italiano, e nell'esame orale intorno a ciascuna delle dette materie.

Le tesi saranno formulate e designate nei modi indicati nell'art. 3.

Tanto nella parte obbligatoria dell'esame, quanto nella parte facoltativa, agli esami orali non sono ammessi coloro che non hanno riportato la maggioranza dei punti in ciascuna delle materie degli esami scritti.

Gli esami orali sono pubblici e hanno la durata di non meno di 40 minuti e di non più di un'ora per ciascun candidato.

Tanto negli esami scritti che negli orali ciascun commissario può attribuire a ciascun aspirante fino a dieci punti per ciascuna materia.

La Commissione dichiarerà abilitati per la nomina ad aggiunto giudiziario coloro che nella parte obbligatoria dell'esame avranno riportato la maggioranza dei punti in ciascuna delle materie degli esami orali e non meno dei sette decimi nell'insieme degli esami scritti ed orali.

Coloro i quali riportano otto decimi dei punti su tutte le materie in entrambe le parti dell'esame, nei limiti indicati nell'art. 9, sono dichiarati promovibili per merito distinto.

(Approvato).

Art. 9.

Nella prima parte dell'elenco degli abilitati, che non potrà comprenderne più di un terzo, saranno classificati per ordine di merito, e in caso di merito uguale per anzianità di laurea, ovvero di età, quelli fra essi che furono dichiarati promovibili per merito distinto ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Nella seconda parte saranno classificati:

1. Gli abilitati per ordine di merito, e in caso di merito uguale per anzianità di laurea o di età, che, superate le prove delle due parti dell'esame, abbiano raggiunto otto decimi del numero massimo dei voti e non sieno stati compresi per eccedenza di numero nella prima parte dell'elenco.

2. Gli altri abilitati che nelle due parti dell'esame abbiano raggiunto sette decimi del numero massimo dei voti, o che nella parte obbligatoria dell'esame, vi abbiano riportato la maggioranza di voti di cui nel penultimo capoverso dell'art. 8.

PRESIDENTE. In questo articolo al solito, dove è detto « voti » bisognerà dire « punti », e poi nel paragrafo 2°, dove è detto « Gli altri abilitati che nelle due parti dell'esame abbiano raggiunto sette decimi del numero massimo dei punti » ecc. si propone di dire « abbiano raggiunto almeno sette decimi » ecc.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questo emendamento; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il testo dell'articolo 9 così emendato:

Art. 9.

Nella prima parte dell'elenco degli abilitati, che non potrà comprenderne più di un terzo, saranno classificati per ordine di merito, e in caso di merito uguale per anzianità di laurea, ovvero di età, quelli fra essi che furono dichiarati promovibili per merito distinto ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Nella seconda parte saranno classificati:

1. Gli abilitati per ordine di merito, e in caso di merito uguale per anzianità di laurea o di età, che, superate le prove delle due parti dell'esame, abbiano raggiunto otto decimi del numero massimo dei punti e non siano stati compresi per eccedenza di numero nella prima parte dell'elenco;

2. Gli altri abilitati che nelle due parti dell'esame abbiano raggiunto almeno sette decimi del numero massimo dei voti, o che nella parte obbligatoria dell'esame, vi abbiano riportato la maggioranza di punti di cui nel penultimo capoverso dell'art. 8.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 10.

La Commissione, nel graduare gli abilitati in ciascuna parte dell'elenco, terrà conto:

a) Dei punti riportati negli esami di cui all'art. 8;

b) Del quinto dei punti riportati dall'esame di concorso per la nomina di uditore giudiziario;

c) Della classificazione derivante dalle informazioni sul contegno e sul profitto degli uditori durante il tirocinio valutabile sino a cinque punti;

d) Degli altri titoli posseduti dagli aspiranti, come pubblicazioni, cognizione di lingue straniere e simili, valutabili sino a cinque punti.

Senatore SANTAMARIA NICOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SANTAMARIA-NICOLINI. Non vi maravigliate, onorevoli colleghi, se mi vedete uscire fuori dalla proclamata concordia, perchè sono della minoranza io quanto alle proposte ora in esame.

Fatta questa dichiarazione entro subito nell'argomento.

Avete sentito che l'art. 10 concordato dice: « La Commissione nel graduare gli abilitati in ciascuna parte dell'elenco terrà conto:

a) dei punti riportati negli esami di cui all'art. 8;

b) del quinto dei punti riportati dall'esame di concorso per la nomina di uditore giudiziario;

c) della classificazione derivante dalle informazioni sul contegno e sul profitto degli uditori durante il tirocinio valutabile sino a cinque punti;

d) degli altri titoli posseduti dagli aspiranti, come pubblicazioni, cognizione di lingue straniere e simili, valutabili sino a cinque punti.

Ora riguardo ai criteri indicati da queste due ultime lettere c) e d) il disegno ministeriale voleva invece che la classificazione di merito ottenuta durante il tirocinio, si dovesse reputarla equivalente a cinquanta voti per dichiarati ottimi, a venti per quelli dichiarati lodevoli, ed a dieci per quelli dichiarati idonei; e che per gli altri titoli posseduti dagli aspiranti, come pubblicazioni, cognizione di lingue straniere e simili, potessero essere accordati fino a venti voti.

A me, onorevoli colleghi, pare più giusta ed equa la proposta ministeriale, che non l'avarissima della Commissione, la quale riduce il valore di questi elementi ben importanti ad una quantità quasi incommensurabile. Pare a me non si possa negare l'importanza del più o meno retto adempimento delle proprie funzioni da parte del giovane futuro magistrato, quando si deve determinarne il merito. Anzi, a mio parere, è là che in generale del magistrato si vede il valore, poichè è là che egli è obbligato a discendere dalla serenità e generalità delle teoriche per renderle concrete, per attuarle nei fatti della vita; innumerevoli: indefinitivamente vari: e spesso nelle parvenze in lotta l'uno con l'altro. È nell'uso che il magistrato fa della sua scienza, che si vede

fino a qual punto egli ne abbia le attitudini e quale sia il merito di lui perchè è in questo uso il nerbo delle sue funzioni.

Onorevoli colleghi, la scienza è una rispettabile e degna cosa sia di per sè, sia come lume e parte della prudenza civile, ma questa è la regina delle cose umane; è la prudenza civile la suprema moderatrice degli umani eventi. Ed anzi vi è una scuola di cui avete udito testè uno degli antesignani (il mio illustre amico carissimo senatore Borgnini) una scuola la quale crede che la dichiarazione di merito il magistrato debba conquistarsela, non già con esami, ma col retto, intelligente ed elevato adempimento delle proprie funzioni.

L'antipatia che la Commissione ha mostrato per le informazioni, mi pare che sia proprio in contrasto coll'esagerazione dell'affetto che a queste porta il senatore Borgnini. Io trovo questa antipatia punto giustificata quanto al passato, perchè se avvennero dei casi in cui ebbe a sbagliarsi, pur nondimeno in generale si colse nel segno. La trovo poi assolutamente ingiustificata quanto all'avvenire ed a fronte del disegno di legge che stiamo esaminando, il quale affida siffatte informazioni ad un Consiglio autorevolmente composto, al quale sono ad un tempo affidati incarichi ben più difficili e delicati.

Ma dicesi: temiamo la disparità di criteri. Confesso di non comprendere la forza dell'argomento, perchè non so immaginare disparità di criteri quando non trattasi che di ricercare se un giovane uditore sia di più o meno pronto ingegno, più o meno colto, sia laborioso, dignitoso, onesto. È dunque diffidenza questa della Commissione, ed è diffidenza immeritata, ingiustificata. E qui parlo anche in certo modo per conto mio. Ma in ogni caso la valutazione fino a cinque punti mi pare proprio tale da togliere ogni latitudine a coloro i quali debbono valutare il merito derivante da somiglianti titoli, perchè cinque punti non potranno mai rispondere a tutta la serie indefinita dei gradi di merito che un giovane uditore ha potuto procurarsi nell'adempimento delle funzioni affidategli. Mi pare inoltre che questa avarizia usi poco o niun riguardo verso chi con una seria prova di fatto fece buone promesse del suo valore all'amministrazione della giustizia.

E sotto questo aspetto io trovo che sia pure

un po' gretta, alquanto ingiusta, ed al tutto inattuabile, la valutazione che si dà ai titoli estrinseci, quali pubblicazioni, cognizioni di lingue straniere ed altre cose somiglianti. E che, o signori! Chi ha saputo apparire fino dagli anni giovanili (ed io ne ho conosciuti parecchi di questi giovani) profondo e serio cultore delle scienze, sarà un valore così trascurabile da poter a malapena per cinque meschini punti soprastare ai suoi colleghi?

Quindi io proporrei che laddove la Commissione ha detto nella lettera *C*, valutabile fino a cinque punti, si dica: « valutabile fino a venti punti »; e là nella lettera *D*, dove si parla dei titoli estrinseci, vale a dire pubblicazioni scientifiche, cognizione di lingue straniere e simili, anzichè dire: « valutabile fino a cinque punti », si dica: « valutabile fino a dieci punti ».

Come vedete io non sono eccessivo nelle mie pretese; io mi sono messo tra le proposte ministeriali e la proposta della Commissione; e nel mettermi nel mezzo piuttosto sono stato condiscendente per quest'ultima.

Io credo che accettando la mia proposta il Senato non largheggerà d'indulgenza, ma farà rigorosa giustizia.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. L'onor. Santamaria ci colloca tra coloro in cui

usa avarizia il suo superchio.

Ma noi potremo dire di lui, che se noi siamo avari, lui liberaleggia troppo. Bisogna che io spieghi il concetto, che presiedette alla deliberazione dell'Ufficio centrale.

Quando si deve applicare l'art. 9 non siamo in quel periodo in cui si classifica il merito di ogni giovane, perchè la classificazione del merito di ogni giovane si fa in rapporto al concorso, agli esami.

Il criterio che domina in tutto l'organismo della legge, è questo, che chi riporta un maggior numero di punti, è classificato prima degli altri. Però si deve fare una graduatoria.

Ecco il secondo momento in cui si deve tener conto di questi punti, cioè del profitto che ha fatto un giovane durante il suo tirocinio, ed anche del corredo degli altri studi, delle altre

cognizioni che può avere. Ora se per il profitto fatto durante il tirocinio si potesse arrivare secondo la proposta ministeriale a 50 punti o secondo la proposta del senatore Santamaria a 20 punti, quale sarebbe l'effetto? Che si possono render nulli tutti gli effetti del concorso, perchè un individuo secondo l'informazione del suo capo di ufficio che può avere delle simpatie per un giovane piuttosto che per un altro, può dare il tracollo alla bilancia col gettare nel piatto della bilancia 50 punti, ed ecco che un giovane il quale era riuscito primo, si vede prendere il posto da colui, il quale viene con 50 punti unicamente per il suo contegno, per la sua condotta.

Ora l'Ufficio centrale ritiene che il contegno è un presupposto, non si può presumere che ci possa essere un magistrato che non tenga una condotta lodevole che non eserciti bene e con diligenza il suo ufficio.

Noi vogliamo dare un premio a coloro i quali sono molto diligenti nell'adempimento dei propri doveri; si dia questo premio, è troppo giusto, ma a questo giovane il quale da un anno o due è entrato nella carriera coi risultati del suo concorso, questo giovane non può portare con sé in quanto alla sua condotta se non un numero limitato di punti in guisa da non poter vincere gli altri, i quali l'hanno superato in un arduo concorso. Ecco la ragione della nostra avarizia, ed ecco perchè noi abbiamo combattuta la prodigalità del ministro e del senatore Santamaria.

In quanto anche alle pubblicazioni, io veramente sarei stato molto più largo, però c'è un vero pericolo anche per le pubblicazioni, perchè vi può venire un giovane il quale vi porta innanzi una monografia rappezzata, messa insieme con lusso di dottrine avute di seconda mano, ed una Commissione benevola potrebbe dar venti punti a queste pubblicazioni, o dieci punti; mi pare troppo: noi ci limitiamo a dar cinque punti a questi giovani che a 25 o 26 anni non possono produrre lavori di grande importanza, perchè se ciò fosse, non sceglierebbero la carriera della magistratura, ma andrebbero difilati nelle università. Dunque l'Ufficio centrale non può essere accagionato di non aver voluto apprezzare anche questa dote di un bravo giovane. No, noi l'abbiamo apprezzata, ma sentiamo tutto il pericolo che fa-

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1897

cendo i prodighi possiamo distruggere gli effetti del concorso che noi in qualunque modo vogliamo che siano mantenuti fermi.

Io {questo dovevo rassegnare al Senato; il Senato faccia quello che crede.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io devo ringraziare l'onor. Santamaria il quale ha riproposto una questione che, secondo me, non è priva d'importanza.

Pur tenendo conto delle osservazioni fatte dall'Ufficio centrale, io mi permetto di fare una terza proposta, che potrebbe conciliare gli animi.

Premetto che sono disposto ad accettare il progetto dell'Ufficio centrale per ciò che si riferisce al numero dei punti che si vorrebbero concedere per le pubblicazioni, per le cognizioni di lingue estere, ecc. Accetto i cinque punti, perchè, concedendone un maggior numero si può portare un forte squilibrio nell'esito dell'esame, mentre il possesso di questi titoli a volte è accidentale e non sempre poi ha un'origine da lasciar l'animo tranquillo. Ma se accetto la lettera *C* qual'è proposta dall'Ufficio centrale, non accetterei per contro la lettera *B*; ed in questo accederei all'opinione dell'onor. Santamaria.

Vorrei esser matematico per poter dimostrare come sia infondata la preoccupazione dell'onorevole relatore che con quest'attribuzione di punti si possa portare uno squilibrio negli esami. No, ciò non può accadere; perchè ciascuno dei concorrenti porta la propria quota di punti secondo il risultato, e ciascuno con parità di trattamento, la sua classifica sul contegno e sul profitto.

Ora, escluso il temuto squilibrio, io chiedo all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale se non sia grandemente fondata l'osservazione dell'onor. Santamaria che con cinque punti non si può valutare praticamente il contegno ed il profitto durante il tirocinio, posto che eziandio gli uditori dovrebbero classificarsi - giusta il terzo dei disegni di legge che stanno davanti al Senato - in distinti, meritevoli ed idonei.

Se l'onorevole relatore dichiara che accetta di arrivare fino a dieci punti, io non ho più nulla da opporre; non ho anzi che a ringraziare l'Uf-

ficio centrate di essere stato deferente a questa osservazione. Ripeto che questa lettera *C* dell'art. 10 ha una relazione strettissima col terzo progetto, il quale nell'art. 3, alla lettera *B*, dispone che i Consigli locali debbono dare il loro voto sul contegno e profitto degli uditori giudiziari del distretto che intendono presentarsi all'esame di ammissione per la nomina di aggiunti giudiziari.

Dunque la base di questa classificazione non sta nel puro apprezzamento di un capo di ufficio, ma è circondata dalle maggiori guarentigie, e cioè da quelle stesse guarentigie che si concedono per la dichiarazione di merito, anche di un consigliere di Cassazione.

Ringrazio quindi l'Ufficio centrale della sua adesione.

Senatore INGHELLERI, *relatore*. Per la lettera *C* l'Ufficio centrale accetta la proposta del ministro che cioè questo contegno sia valutabile sino a dieci voti cioè a dieci punti.

La lettera *D* resterebbe tale e quale.

PRESIDENTE. Insomma la votazione avviene per metà. (*ilarità*).

Senatore SANTAMARIA NICOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SANTAMARIA-NICOLINI. Voglio protestare ancora una volta contro l'avarizia.

I dieci punti che concede l'Ufficio centrale, a cui il ministro aderisce, io credo che neppure siano sufficienti per la latitudine della valutazione delle informazioni. Dunque tengo per fermo che 20 punti siano il giusto mezzo in cui convien porsi. Quanto poi ai titoli estrinseci della lettera *d*) parmi stiano le stesse obiezioni che si sono fatte da me riguardo a quelle della lettera *c*): obiezioni che pure hanno ottenuto un qualche effetto: perchè credo che sarà impossibile valutare al giusto il merito di chi ha fatto più o meno utili pubblicazioni mercè soli 5 punti, mentre di tali pubblicazioni ve ne possono essere di diverso valore. Nè è vero che sia difficile rinvenire giovani i quali, malgrado la giovanile età facciano pubblicazioni importanti; poichè mi sono imbattuto io, qual presidente di tribunale, in uditori di grande valore, i quali avevano già dato prove di coltura non comune nella scienza del diritto. E ne nominerò uno; quello che fu rettore fino a poco fa dell'università di Roma, il professore Semeraro

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1897

il quale già da uditore possedeva tali titoli da far vaticinare il professore. Ora, se si presentasse un Semeraro alla Commissione centrale per far valutare questi suoi titoli, la Commissione centrale come per carità gli darebbe 5 punti. Ad ogni modo io insisto sempre nel dire che quando vi sono ragioni per dover convenire che non si dà la latitudine conveniente nella valutazione delle informazioni con 5 voti, queste ragioni valgono pure, ed anzi più ancora pei titoli i quali si dicono estrinseci, ma che per me sono molto intrinseci. E meno è vero che così si dà l'agio ai giovani di abbracciare una qualsiasi monografia e buttarla sul banco della Commissione esaminatrice per trarne pro, perchè io penso che queste Commissioni esaminatrici si compongono di uomini i quali sanno ben discernere, e nol credo difficile, un lavoro che sia semplicemente un'accozzaglia di cose raccolte qua e là da un lavoro nel quale appaia una coltura seria e profonda.

Io rimango fermo nella mia proposta. Il Senato vedrà se meriti accoglimento.

PRESIDENTE. Dunque ella, onor. Santamaria-Nicolini, propone che si dica « venti punti » per la lettera *C* e « dieci » per la lettera *D*?

L'Ufficio centrale accetta questa proposta?

Senatore INGHILLERI, *relatore*. No, l'Ufficio centrale propone i « dieci punti » alla lettera *C*.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli accetta la proposta del senatore Santamaria?

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io per i venti punti non avrei difficoltà: è una modificazione che si può fare. Per la lettera *D* poi, pregherei il senatore Santamaria a non insistere: è un punto dove le osservazioni dell'Ufficio centrale hanno valore, perchè appunto si può portare una sperequazione.

Senatore SANTAMARIA-NICOLINI. Allora, siccome il signor ministro desidera che io non insista sulla mia proposta, la ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento al paragrafo *C*, che consiste nel dire « dieci punti » invece di « cinque », come era scritto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Al paragrafo *D* rimangono i cinque punti.

Pongo ai voti il complesso dell'art. 10.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'art. 16.

Art. 16.

Se un uditore o un aggiunto giudiziario per negligenza nell'esercizio delle proprie funzioni o per irregolare condotta si rende immeritevole di essere promosso secondo l'ordine della classificazione ottenuta o di continuare nella carriera, il ministro della giustizia, udito il parere del Consiglio locale e in caso di richiesta del guardasigilli o di ricorso dell'interessato udito il parere del Consiglio superiore, potrà trasferirlo da una parte all'altra dell'elenco, o ritardarne la promozione per un tempo determinato o revocarlo dall'ufficio.

PRESIDENTE. È proposta una nuova redazione di questo articolo concordata fra l'Ufficio centrale ed il ministro. Essa è del tenore seguente:

« Il ministro di grazia e giustizia udito il parere del Consiglio locale, ed in caso di sua richiesta o di ricorso dell'interessato udito il parere del Consiglio superiore, potrà ritardare la promozione per un tempo determinato o revocare dall'ufficio l'uditore e l'aggiunto giudiziario, che siasi reso negligente nell'esercizio delle sue funzioni, od abbia tenuto irregolare condotta ».

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti questo articolo nella nuova redazione, articolo che chiameremo col numero 16, salvo a dargli nel coordinamento il numero che gli spetterà.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Finalmente viene l'art. 19.

Art. 19.

I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri non possono essere consiglieri comunali o provinciali, o segretari comunali, ne occupare pubblici impieghi od uffici amministrativi di qualsiasi natura, sì gratuiti che retribuiti, eccettuati gli incarichi temporanei nelle amministrazioni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia o che abbiano carattere giudiziario, nè esercitare la mercatura od ufficio qualsiasi nel commercio od altra professione qualunque.

PRESIDENTE. Anche qui l'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, propone una nuova formula. Essa è la seguente:

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1897

« I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri non possono essere sindaci, assessori, segretari comunali, membri delle deputazioni provinciali e delle Giunte provinciali amministrative.

« Non possono essere consiglieri comunali e provinciali i magistrati di Cassazione e di appello nel distretto della Corte di appello dove risiedono; i magistrati di tribunali, i pretori nel territorio della propria giurisdizione; i cancellieri e gli uscieri nel territorio della magistratura a cui appartengono.

« I funzionari dell'ordine giudiziario non possono occupare impieghi od uffici amministrativi di qualsiasi natura, sì gratuiti che retribuiti, eccettuati gl'incarichi temporanei nelle amministrazioni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia o che abbiano carattere giudiziario nell'interesse dello Stato, nè esercitare la mercatura od ufficio qualsiasi nel commercio, od altra qualunque professione ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 19 nel testo che ho letto.

(Approvato).

Come il Senato rammenta, ieri fu votato il solo primo paragrafo dell'articolo 20. Rimane quindi il secondo paragrafo così concepito:

« Tale concorso avrà luogo secondo le norme che regolano gli esami facoltativi ai termini dell'art. 8 ».

Chi approva questo paragrafo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo poi ai voti il complesso dell'art. 20, che rileggo:

Art. 20.

In ciascuno dei tre anni successivi all'attuazione della presente legge sarà indetto un concorso speciale per venticinque posti di giudice o di sostituto procuratore del Re, al quale concorso saranno ammessi gli aggiunti giudiziari e i pretori che, a termini della legge 8 giugno 1890, potevano essere ammessi al concorso per merito distinto, e coloro che, avendo già superato l'esame di abilitazione, nel momento in cui il concorso avrà luogo, non avessero ancora conseguito la nomina di aggiunto giudiziario.

Tale concorso avrà luogo secondo le norme che regolano gli esami facoltativi ai termini dell'art. 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Giunti al termine del progetto di legge, debbo riferire intorno ad una petizione di alcuni vicepretori di Napoli, i quali, in sostanza, chiedono che sia regolata anche la loro sorte in questo progetto di legge.

Essi - riferisco quel che si dice nella petizione - vantano dei diritti, perchè, secondo le disposizioni di legge che vigevano all'atto della loro nomina essi potevano essere nominati pretori. Venne la legge del 1890, e nelle disposizioni transitorie non si parlò di loro e non furono rispettati i loro diritti, le loro ragioni. Essi hanno fatto varie domande al Parlamento - e realmente un disegno di legge d'iniziativa parlamentare era stato presentato - e già la Commissione era riunita ed era sul punto di riferire, quando il ministro della giustizia ritirò quel progetto di legge, dichiarando però che ne avrebbe presentato un altro per venire in soccorso a questi vicepretori. Ora si presentano innanzi al Senato, perchè il Senato si occupi della loro sorte. L'Ufficio centrale ha esaminato la domanda, ed ha creduto che se per loro non si poteva pensare nel 1890, non vi è ragione di pensare alla loro sorte nel 1897. D'altronde diritto non ne avevano, forse potevano avere delle speranze, delle aspettative, ma veri diritti quesiti non c'erano in loro, perchè quando viene una nuova legge regolatrice delle condizioni per cui si deve entrare in pubblico ufficio, non può un individuo, che poteva entrare in quella carriera colle leggi precedenti, dire: « rispettate il mio diritto ».

Il legislatore del 1890 provvide in qualche modo alla sorte dei vicepretori.

Se il legislatore del 1890 credette di provvedere entro certi limiti, non credo che il Senato possa prendere in considerazione questa petizione ora, tanto più che noi facciamo la legge proprio per regolare seriamente l'ingresso dei

bravi giovani alla magistratura. L'Ufficio centrale quindi propone l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Forse non sarà inutile dare qualche ulteriore chiarimento al Senato, per dimostrare viemmeglio che colla legge del 1890 neppure furono deluse legittime aspettative. Si tratta di vice-pretori i quali, avendo o non avendo subito l'esame pratico prima del 1890, potevano aspirare alla nomina a pretori.

Ora, quando sopraggiunse la legge del 1890, la quale prescrisse che non si potesse più entrare nella magistratura, se non per la via dell'uditorato, si provvide alla sorte dei vice-pretori mercè un'equa disposizione transitoria scritta nell'articolo 43 del decreto legislativo.

Giusta tale disposizione transitoria, erano riservati 120 posti di pretore agli avvocati e notai che già avevano sostenuto l'esame, richiesto per la nomina a pretore dalle precedenti disposizioni di legge, nonchè ai vice-pretori; purchè però avvocati, notai e vice-pretori si presentassero ad un esame di concorso e lo superassero.

Ora è avvenuto, che alcuni si sono presentati e furono approvati e coprirono tutti i 120 posti, altri si presentarono e non furono approvati, altri finalmente neppure credettero di presentarsi alla prova.

Oramai adunque la questione è esaurita; e non mi pare, d'altronde, che alla distanza di sette anni, come disse l'onorevole relatore, si

debba ritornare a raccogliere di questi elementi di cui purtroppo abbiamo avuto una soverchia invasione nella nostra magistratura.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione n. 1, intorno alla quale ha riferito il relatore.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Io prego ora il signor relatore di volere nella seduta di lunedì, nella quale si voterà a scrutinio segreto questo disegno di legge, e prima della votazione, riferire, in via di coordinamento, su quelle mutazioni che fossero necessarie o per la numerazione, o per altro.

Dopo di che rimanderemo la seduta a lunedì alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Ammissione alla magistratura (N. 1).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni nei gradi della magistratura e delle cancellerie e segreterie (N. 2);

Garantie della magistratura (N. 3);

Sistemazione delle contabilità comunali (N. 7);

Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel regio esercito in data 2 luglio 1896, n. 254 (N. 14).

La seduta è sciolta (ore 18 e 10).